



COMUNE DI BROLO
(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RELATIVO CANONE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DELL'11.06.2008

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 9.09.2015

REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RELATIVO CANONE.

Art 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Brolo, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446.

Art. 2.

Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade di proprietà di altri Enti ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3.

Autorizzazione e concessione di occupazione

1.E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sette giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art 4

Occupazioni di urgenza

1.Per far fronte a situazioni di emergenza dettate da esigenze di pubblica incolumità o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 26. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art 5.

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta semplice, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione che la inoltrerà all'ufficio tributi per il pagamento del canone.

2. Per quanto attiene gli spazi destinati a chioschi o gazebo a carattere temporaneo o permanente, si rimanda all'elaborato planimetrico e alle schede allegati al presente regolamento, che individuano esattamente:

- a) I luoghi del territorio comunale ove è possibile allocare la struttura precaria sia essa permanente o temporale; (all' 1);
- b) Le caratteristiche della struttura (all' 2);

I luoghi del territorio comunale, ove è possibile allocare la struttura precaria sia essa permanente o temporanea, possono essere oggetto di revisione annuale.

3. La domanda deve contenere:

- a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, come da elaborato planimetrico allegato al presente regolamento.
- c) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza relativamente per spazi antistanti l'esercizio pubblico.
- d) L'oggetto dell'occupazione, l'evento e la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, dovrà tenere conto delle tipologie strutturali e di decoro urbano che fanno parte del presente regolamento.;
- e) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare, in materia;
- f) la sottoscrizione dell'impegno al deposito di apposita cauzione, per eventuali danneggiamento alle opere pubbliche se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

4. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica e relativo progetto, lo stesso deve rispettare le indicazioni tecniche, riguardo la forma della struttura le dimensioni, i colori e l'arredo circostante (verde, panchine etc.) il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Le domande per ogni siti saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) data di presentazione;
- b) modalità di utilizzazione dell'area;

Art. 6.

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di competenza dell'Ufficio Tecnico, nonché acquisita la ricevuta comprovante il pagamento degli oneri dovuti, (canone, diritti etc.) rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso saranno indicate: il tipo di attività, la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale autorizzazione è comunque rilasciata fatti salve eventuali nulla osta o pareri necessari in base alle disposizioni di leggi vigenti per l'esercizio delle attività da esercitarsi.

Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 5 con possibilità di rinnovo e diritto di priorità rispetto ad altri richiedenti da comunicare entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione fermo restando quanto previsto dall'art 27 c. 5 del d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore;

d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

2. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

3. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale e comunque non oltre giorni 15.

4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada ed in ogni caso con l'obbligo per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Art. 7.

Durata dell'occupazione

Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Per tali strutture ubicate nell'ambito della delimitazione del centro urbano si può applicare quanto previsto nell'art. 20 comma 1 lett. a),b),c) del presente regolamento.

Capo II. Prescrizioni tecniche

Art 8.

Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9.

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

E' Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art. 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili giorni sette per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10. Autorizzazione ai lavori

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11. Occupazioni occasional

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 32 comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 4.

Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità,

Art 12. Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale. E' ammessa la trasmissibilità dell'atto di concessione solo in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi e relativi versamenti, le ricevute di pagamento del canone.

3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti e di idonee attrezzature. Nel caso in cui la violazione dell'obbligo dovesse essere reiterata tre volte nel corso dello stesso anno solare la concessione sarà revocata

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente e allo stato dei luoghi, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, entro e non oltre 15 giorni.

E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste, per le concessioni permanenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, in via anticipata.

5. Le attrezzature esterne e gli arredi di pertinenza degli esercizi commerciali, collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere tenuti sempre in perfetto ordine ed avere il carattere di provvisorietà ed essere facilmente smontabili ed asportabili, mai potranno essere infissi nella pavimentazione ed il suolo dovrà essere tenuto permanentemente sgombro da materiale di rifiuto.

6. Le pedane, i tavoli e le sedie, collocate nelle vie, piazze, cortili del centro urbano e storico, dovranno essere realizzati in materiale naturale (giunco, vimini, legno) o in ferro non verniciato con colori accesi.

7. Gli ombrelloni, dovranno essere preferibilmente in materiale ligneo o naturale e tenda a tinta unita, in sintonia con l'ambiente e non dovranno avere alcuna scritta pubblicitaria.

8. nel centro storico, tranne per particolari casi, come organizzazione di fiere o iniziative di interesse collettivo, è fatto divieto dell'utilizzo di gazebo o strutture similari.

9. L'uso di fioriere esterne a corredo non dovrà essere di impedimento alla circolazione veicolare e/o pedonale. Queste dovranno essere realizzate in legno, in ferro non verniciato con colori accesi o materiali naturali, facilmente amovibili e tassativamente infiorati con cura. Lo spazio intermedio tra due o più fioriere sarà calcolato come facente parte della superficie oggetto di concessione e soggetto a canone.

10. Nel caso di concessioni e relativi canoni a carattere stagionale, tutte le attrezzature, inclusi pedane e simili, verranno smontate e rimosse nel periodo di non utilizzo.

Art. 13.

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- e) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. La casistica suindicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 14.

Revoca della concessione o dell'autorizzazione

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art 15.

Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione, basta la ricevuta di avvenuto versamento.

3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, non è necessaria, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione, per la proroga basta il pagamento canone.

4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.

5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III. Tipologie di occupazione

Art. 16.

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17

Mestieri girovagli ed artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art.18

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.

Le iniziative aventi carattere politico sono esonerate dal pagamento del relativo canone.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 19

Parcheggi di autovetture private

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Brolo a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 20

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio e pubblici esercizi.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione dell'Ente, a condizione che :

- a) l'esercizio sia ubicato nell'ambito della delimitazione del centro urbano , ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada;
- b) l'occupazione venga adeguatamente segnalata entro un congruo spazio;
- c) Può essere autorizzata l'occupazione di spazi sui marciapiedi antistanti i locali del pubblico esercizio, solo se la larghezza degli stessi sia tale da garantire la libera circolazione dei pedoni
- d) Può essere autorizzata l'occupazione di spazi antistanti i locali del pubblico esercizio sulla sede viaria, ove si rendesse necessario, con possibilità di apporre pedane sulla superficie concessa, in deroga all'art. 20 del Nuovo Codice della Strada e la dimensione richiesta non può superare la larghezza degli stalli dei parcheggi, e comunque anche in deroga purché sia garantito il transito dei veicoli. In ogni caso l'occupazione non potrà determinare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni la deroga motivata, può essere concessa esclusivamente per gli esercizi commerciali e pubblici esercizi legati alla vocazione turistica del Comune, quali: bar, ristoranti, negozi di pasticcerie , gelaterie, souvenirs, ed ogni altro esercizio riconducibile al settore turistico.

2. Tutte le concessioni già rilasciate e quelle che si rilasceranno sono soggette alla presente regolamentazione e disposizioni, in rapporto ai giorni di occupazione, senza ulteriore distinzione tra occupazione temporanea o permanente.

3. E' facoltà dell'Ente vietare uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari del luogo.

- a) La concessione per le occupazioni in questione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.
- b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto per la somministrazione di alimenti e bevande, si rinvia al regolamento del mercato.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L.r. 01/03/95, n. 18 e n. 02

Art. 21.

Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 300 metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normativa e regolamentari in materia.

Art. 22

Commercio in sede fissa.

1. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia anche ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

2. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni previste al precedente art. 17 del presente regolamento.

3. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date

nell'ambito della delimitazione del centro urbano , anche in deroga al codice della strada circa il rispetto delle distanze seguendo altresì le disposizioni inerenti il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico -artistico -monumentale e dell'arredo urbano.

Art. 23 Decadenza

E' in facoltà dell'autorità competente, nei casi di cui ai precedenti arti. 20,21,22 del presente regolamento, a pena di decadenza

- a) vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione
- b) obbligare altresì a smontare la struttura, già collocata, qualora fosse difforme dallo stile architettonico approvato dall'ente stesso, senza nulla pretendere.

Art. 24. Affissioni e pubblicità

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti Comunali di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 25 Distributori di carburanti

Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 26. Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 27 Norma di rinvio

Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

Titolo II. Canone di concessione o autorizzazione

Capo I. Principi Generali

Art. 28. Istituzione del canone

Il Comune di Brolo, avvalendosi della facoltà di cui all'art 3, c. 149, lettera h), della l. 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del d.lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l' occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese

le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune e individuati a norma dell'art. 1, c. 7, del d.lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 29 **Criteri di imposizione**

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si delinea in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n.2. categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente come da delibera del Consiglio Comunale n. 119 del 07.11.1994.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Art. 30 **Versamento del canone**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre) qualora il canone da pagare ecceda Euro 516,46.

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

5. Il canone é dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativi di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente c. 2. In questi casi si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato ad €.0,52 superiori.

Art. 31.

Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio dell'ente locale, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e/o sportivo.

2. Il canone è ridotto del 50% in caso di occupazione promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro..

3. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi ed ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Le occupazioni temporanee da parte di pubblici esercizi, su aree pubbliche, che organizzano a proprie spese spettacoli, godono, per ogni singola manifestazione, di una riduzione dell'80% non cumulabile con la riduzione di cui al primo capoverso.

4. Gli spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell'80%; qualora l'occupazione di suolo pubblico ecceda i 100 mq, si applicherà un'ulteriore riduzione del 25%.

5. A tutte le occupazioni temporanee, dal trentesimo giorno continuativo in poi, viene applicata un'ulteriore riduzione del 30%.

6. Il canone dovuto è ridotto al 50% della tariffa base per le occupazioni temporanee necessarie per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili di cui necessita occupazione di suolo pubblico. Per detta fattispecie non si applica l'ulteriore riduzione del 30% di cui al comma 5.

7. Le predette riduzioni non sono tra loro cumulabili, tranne quelle espressamente previste nel presente articolo.

Art. 32.

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a quarantott'ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di commercio su aree pubbliche;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazione per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- f) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, ecc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- j) occupazioni effettuate con balconi, verande, tende e simili infissi di carattere stabile;
- k) occupazione di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;

- l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovettura adibite al trasporto pubblico (taxi);
- o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- p) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda € 2,58;q) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22.12.1986, n. 917, per finalità, specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della Concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;
- w) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- x) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, ecc.).
- z) Manifestazioni artistiche e culturali, senza scopo di lucro, che godono del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Art.33

Adeguamento

Le attività già esistenti, all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi entro trenta giorni alle normative previste e in particolare agli articoli inerenti gli arredi degli spazi richiesti e il decoro urbano

Altresì entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento anche le attività per il commercio temporaneo, esercitato su spazi privati prospiciente lo spazio pubblico, dovranno adeguarsi.

Art. 34

Sanzioni

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta di 1/5.

2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 200%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia.

3.L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni

amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattiva in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del d. l.n. 112/98 previa formale messa in mora del debitore.

Art. 35

Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro (trenta giorni), circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al c. 1.

Capo II. Determinazioni delle tariffe del canone

Art. 36.

Tariffe delle occupazioni permanenti

- 1) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima;	€ 30.99
Categoria seconda;	€ 25.82
- 2) Occupazione di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.

Categoria prima;	€ 24.79
Categoria seconda	€ 20.66
- 3) Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.

Categoria prima;	€ 51.65
Categoria seconda;	€ 41.32

La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione di 1/5 ogni 1000 mc.

- 4) Occupazioni realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
€ 0,77 per utenza, nei comuni fino a 20.000 abitanti;
€ 0,65 per utenza, nei comuni con oltre 20.000 abitanti. Vedasi circolare 28/02/2000, n. 32/E.
- 5) Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano una riduzione sulle tariffe suindicate del 20%

Art. 37.

Tariffe occupazioni temporanee

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima;	€ 0.41
Categoria seconda;	€ 0.31
1. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima;	€ 0.31
Categoria seconda;	€ 0.21
3. Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo) riduzioni 50%

4. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del 20%.

Capo III Passi

carrabili

Art. 38

Sono considerati passi carrabili le diramazioni e gli accessi regolarmente segnalati, atti a consentire l'ingresso con veicoli dalle aree pubbliche comunali alle proprietà private. La costituzione di passi carrabili di cui sopra è subordinata alla preventiva autorizzazione degli appositi uffici competenti.

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 d.lgs. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. d.p.r. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del d.p.r. 16.09.1996, n. 610).

Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili - in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure ne mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione o comunque non autorizzabili per intralcio alla viabilità o pericolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 ad € 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dal Codice della strada.

Il canone per l'occupazione in questione, viene determinato sulla superficie ottenuta, moltiplicando la larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale". L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, in forza della concessione per l'uso del passo carrabile, al titolare degli stessi, che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte della rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area

Art. 39

Richiesta di passi carrabili

Chiunque abbia interesse può inoltrare domanda in carta semplice per la costituzione dei passi carrabili secondo le disposizioni del presente regolamento e dovrà attenersi alle prescrizioni previste nell'autorizzazione.

Alla domanda di autorizzazione/regolamentazione, gli interessati dovranno allegare planimetria in adeguata scala ove si specificherà oltre agli elementi identificativi del soggetto titolare e l'esatta ubicazione del passo carrabile che si vuole costituire, anche la superficie richiesta per l'uso, che non potrà essere inferiore alla larghezza dell'accesso per la profondità di metri uno.

Ove si realizzino slarghi di raccordo con la sede stradale i medesimi vanno computati ai fini del pagamento.

Art. 40

Rilascio dell'autorizzazione o concessione

L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti a terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento del COSAP, degli oneri a titolo di rimborso spese e altri oneri previsti per legge. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciati al solo proprietario e nel caso di condomini all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c.

Unitamente al provvedimento autorizzatorio viene consegnato al richiedente apposito cartello segnaletico previsto dalle vigenti norme del codice della strada (– art. 120 figura II 78), da parte dell'ufficio COSAP, contenente gli estremi del provvedimento medesimo.

La effettuazione della segnaletica orizzontale(verniciatura manto stradale e successiva manutenzione) per una superficie non superiore a quella autorizzata per l'uso del passo carrabile sarà posta a carico del richiedente.

Art. 41

obblighi del titolare del provvedimento

Il titolare del provvedimento è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione , qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. Detto obbligo si costituisce a prescindere da chi ha operato a suo tempo lo smusso o qualsivoglia altra modifica del suolo pubblico. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese.

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone, avendo cura di conservare dette ricevute per almeno cinque anni;

- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

- d) comunicare all'ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o della destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio.

- e) comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti autorità. L'ufficio apposito consegnerà il nuovo cartello a spese del titolare del passo carrabile ;

- f) restituire, all'apposito Ufficio, il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità;

- g) divieto di sub-concessione o trasferimento a terzi della concessione. Può essere consentita la voltura della concessione a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;

- h) versamento del canone alla scadenza prevista.

Art. - 42 -
Estinzione della concessione di passo carraio

Sono causa di estinzione della concessione :

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento.

La disdetta del passo carraio da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre antecedente all' anno in cui si intende rinunciare, a condizione che lo stesso non sia necessario per accedere alle aree di parcheggio privato indicato nella concessione edilizia al tempo ottenuta per l'edificazione dei suoli. A tal fine dovrà essere prodotta autocertificazione successivamente verificabile.

Capo IV. Prescrizioni finali

Art. 43

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 44.

Vigenza del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data di adozione del relativo verbale di approvazione.

SCHEMA INDIVIDUAZIONE AREE

A) AREE PERMANENTI	B) AREE TEMPORANEE
N. 2 AREE zona Cimitero,	N. 1 AREA zona Campo Sportivo
N. 1 AREA zona Campo Sportivo	N. 3 AREE Lungomare L.RIZZO
N. 1 AREA via S. Barbara	
N. 1 AREA zona Palestra Comunale	
N. 1 AREA P.zza Verdi	
N. 1 AREA P.zza Vespri Siciliani.	

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

AREE PERMANENTI	AREE TEMPORANEE
CIMITERO – Settore non alimentare- (fiori, articoli e materiali attinenti il luogo)	CAMPO SPORTIVO Settore Alimentare – frutta, verdura, panini preconfezionati, ecc.) Settore non alimentare (Souvenirs, oggettistica, vendita giornali etc.)
CAMPO SPORTIVO Settore Alimentare – frutta, verdura, panini preconfezionati, ecc.) Settore non alimentare (Souvenirs, oggettistica, vendita giornali etc.)	LUNGOMARE L.RIZZO Settore Alimentare – frutta, verdura, panini preconfezionati, ecc.) Settore non alimentare (Souvenirs, oggettistica, vendita giornali etc.)
VIA S. BARBARA -Settore non alimentare- (Souvenirs, oggettistica, vendita giornali etc.)	
PALESTRA COMUNALE Settore Alimentare – frutta, verdura, panini preconfezionati, ecc.) Settore non alimentare (Souvenirs, oggettistica, vendita giornali etc.)	
PIAZZA VERDI -Settore non alimentare- (Souvenirs, oggettistica, vendita giornali etc.)	
PIAZZA VESPRI SICILIANI. Settore Alimentare – frutta, verdura, panini preconfezionati, ecc.)	